



Delibera n. 21358

Aggiornamento dell'elenco delle attività attribuite con delibera 20448 del 22 maggio 2018 ai Responsabili delle Divisioni ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di organizzazione e funzionamento

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni (TUF);

VISTO il *Regolamento del personale della CONSOB*, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002, e le successive modificazioni;

VISTO il *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB*, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 20, comma 1, del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, il quale stabilisce che *“La Commissione può adottare deliberazioni di carattere generale con le quali vengono attribuite competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai responsabili delle divisioni. Con la stessa delibera vengono stabiliti i criteri e le regole di svolgimento delle attività predette.”*;

VISTA la delibera 20448 del 22 maggio 2018 e il relativo allegato riportante l'elenco e le schede delle attività attribuite ai Responsabili delle Divisioni;

VISTA la delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del Tuf, come modificato dall'art. 17 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, ha determinato – per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima delibera (11 aprile 2020), e salvo revoca anticipata – soglie inferiori “a quella indicata nel comma 2 per società ad azionariato particolarmente diffuso” – intendendo tali società come quelle non soggette a controllo di diritto, ai sensi degli artt. 2359, comma 1, n. 1) c.c., richiamato dall'art. 93 del Tuf –, ed in particolare, i) l'ulteriore soglia dell'1% al superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120, comma 2, del Tuf per le società di cui alla Sezione A del relativo allegato elenco (società non qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 w-quater.1 del Tuf) e ii) l'ulteriore soglia del 3% per le società qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 w-quater.1 del Tuf, di cui alla Sezione B del relativo allegato elenco;

VISTA la delibera n. 21327 del 9 aprile 2020 con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 120, comma 4-bis, del Tuf, come modificato dall'art. 17 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, ha previsto – per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima delibera (11 aprile 2020), e salvo revoca anticipata – l'ulteriore soglia del 5% al raggiungimento o superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120, comma 4-bis, del Tuf per le società ad azionariato particolarmente diffuso – intendendo tali società come quelle non soggette a controllo di diritto, ai sensi degli artt. 2359, comma 1, n. 1) c.c., richiamato dall'art. 93 del Tuf –, di cui al relativo allegato elenco;

CONSIDERATA la situazione emergenziale creatasi in correlazione alla diffusione della pandemia da COVID-19 e la necessità di tempestivo aggiornamento degli elenchi allegati alle delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020;

RITENUTO opportuno, al fine di migliorare l'efficienza dei procedimenti istruttori, di ridurre i tempi operativi e contenere i carichi di lavoro, ampliare l'elenco delle competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai responsabili delle Divisioni;

DELIBERA:

1. A decorrere dalla data della presente delibera sono attribuite ai Responsabili delle Divisioni le competenze allo svolgimento delle attività di cui allo schema n. 1 allegato alla presente delibera, secondo i criteri e le regole di svolgimento ivi indicate.
2. Le competenze di cui alla presente delibera si aggiungono alle competenze già approvate con delibera 20448 del 22 maggio 2018.
3. La presente delibera resta in vigore per il medesimo periodo previsto per le delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020.

13 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Allegato n. 1

1.1. Attività che comportano il riscontro di requisiti oggettivi

1.1.1. Aggiornamento degli elenchi delle società per le quali si applica la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione

1.1.2. UO delegata: DCG

- **Fonte normativa**

Art. 120, commi 2-bis e 4-bis, del TUF.

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

Nei casi in cui, ad esito delle comunicazioni di partecipazioni rilevanti, ai sensi dell'art.120 c. 2 del TUF, effettuate durante la vigenza delle delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020 con le quali la Consob ha deciso l'abbassamento delle soglie di comunicazione delle partecipazioni rilevanti o delle dichiarazioni di intenzioni ai sensi delle suddette disposizioni normative, emerge la presenza:

- 1. di nuove società qualificabili come ad azionariato particolarmente diffuso** (*i.e. non più controllate di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) c.c., richiamato dall'art. 93 del TUF) e/o*
- 2. di società non più qualificabili come tali** (*i.e. che siano divenute controllate di diritto*)

è necessario procedere all'aggiornamento degli elenchi delle società per le quali si applica la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione allegati alle due delibere sopra citate.

Al termine del periodo di vigenza delle delibere di abbassamento delle soglie in questione, il Responsabile della Divisione fornisce al Presidente, tramite il Direttore Generale, una rendicontazione delle determinate adottate.

- **Nuove modalità di approvazione**

La pubblicazione degli elenchi aggiornati è attribuita al Responsabile della Divisione e al Responsabile dell'Ufficio competente.

La durata dell'attribuzione di tale attività al Responsabile della Divisione e al Responsabile dell'Ufficio competente è limitata alla vigenza della presente delibera.